



Promemoria sull'imposizione alla fonte di
interessi ipotecari di persone senza domicilio o dimora in Svizzera
(Stato: 1° gennaio 2017)

I. Persone assoggettate

Le persone senza domicilio o dimora in Svizzera che, quali titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegno immobiliare su fondi situati nel Cantone dei Grigioni, ricevono degli interessi, sono assoggettate all'imposta alla fonte per tali interessi. Sono assoggettate all'imposta alla fonte tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche (p.es. banche).

II. Prestazioni imponibili

Tutte le prestazioni garantite da un pegno immobiliare o manuale gravanti un fondo situato nel Cantone dei Grigioni e che non rappresentano un rimborso di capitale (in particolare gli interessi ipotecari) sono imponibili.

Sono pure imponibili le prestazioni che non sono versate direttamente al contribuente ma che affluiscono a un terzo.

III. Calcolo dell'imposta

Imposta cantonale, comunale e federale

L'aliquota d'imposta alla fonte ammonta al **15 % delle prestazioni lorde**. Sono esenti da ritenuta prestazioni lorde annue inferiori a CHF 300.—.

IV. Riserva delle convenzioni di doppia imposizione

Su numerose convenzioni di doppia imposizione si risultano delle limitazioni in base all'imposta alla fonte su pagamenti d'interessi ipotecari a creditori esteri.

Inoltre diverse convenzioni di doppia imposizione contengono dei regimi particolari (tra l'altro per pagamenti d'interessi a banche, a istituti finanziari, a istituzioni di previdenza professionale, a istituti della promozione delle esportazioni o da imprese associate).

V. Riserva dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE

Se le condizioni conformemente all'art. 15 cpv. 2 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE sono soddisfatte, l'imposta alla fonte non è dovuta.

VI. Conteggio e versamento delle imposte all'Amministrazione cantonale delle imposte

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento, del versamento, dell'accredito oppure della compensazione degli interessi e devono essere versate all'Amministrazione cantonale delle imposte dei Grigioni entro 30 giorni dalla scadenza. Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo.
2. Il debitore degli interessi deve trasmettere all'Amministrazione cantonale delle imposte il conteggio (modulo 141) debitamente compilato indicando il cognome, nome e indirizzo (all'estero) del creditore ipotecario, l'ammontare dell'interesse ipotecario versato, l'aliquota d'imposta alla fonte e l'ammontare delle imposte trattenute alla fonte. Egli ha il diritto di trattenere una provvigione d'incasso del 2 % calcolata sulle imposte trattenute.
3. Il debitore degli interessi è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento delle imposte alla fonte.
4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata sottrazione d'imposta.

VII. Attestazione concernente l'imposta trattenuta

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VIII. Rimedi giuridici

Il contribuente o il debitore degli interessi che intendono contestare la trattenuta d'imposta alla fonte possono richiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte una decisione in merito entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

IX. Informazioni

Per informazioni rivolgersi all'Amministrazione cantonale delle imposte, Sezione imposte alla fonte, telefono +41 (0)81 257 34 91 / 92